

**GRUPPO ARGENTA S.p.A. A SOCIO UNICO**  
**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

**1. PREMESSE.**

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito, le “**Condizioni Generali**”) hanno per oggetto l’erogazione da parte di **Gruppo Argenta S.p.A. a Socio Unico**, con sede in Reggio Emilia (RE), Via M. Fanti 2, P. Iva e C.F. 01870980362 (di seguito, “**Argenta**”) di un servizio di ristorazione:

- (i) a mezzo distributori automatici e/o semi-automatici; e/o
- (ii) a mezzo dell’allestimento presso un’Area messa a disposizione all’interno dei locali della propria clientela di un Micromarket con sistema di autenticazione dell’Utenza e pagamento automatizzato.

1.2 Le presenti Condizioni Generali si applicheranno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 codice civile, a tutti i contratti comunque denominati, aventi ad oggetto la fornitura dei servizi sopra indicati da parte di Argenta, per ciascuno dei quali verrà altresì stipulato specifico Accordo sulla base dei modelli contrattuali che si allegano alle presenti Condizioni Generali in base al relativo Servizio offerto (i “**Contratti Specifici**”). Le presenti Condizioni Generali devono quindi intendersi quale parte integrante e sostanziale di ogni Contratto Specifico (Condizioni Generali unitamente al relativo Contratto Specifico, di seguito il “**Contratto**”). Le disposizioni presenti nei Contratti Specifici prevarranno sempre sulle presenti Condizioni Generali in caso di conflitto tra le disposizioni contenute in tali documenti.

1.3 Per contratto si intende il contratto anche a distanza, ossia il negozio giuridico avente per oggetto l’erogazione da parte di Argenta dei predetti servizi di ristorazione/somministrazione stipulati tra Argenta, in qualità di fornitore, da una parte ed un cliente (privato, da intendersi quale consumatore finale, *Business to Consumer*, e/o azienda, da intendersi quale soggetto dotato di persona giuridica e/o P.Iva, *Business to Business*, di seguito denominato anche “**Cliente**”), dall’altra parte, anche nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore medesimo.

1.4 Con il perfezionamento dei Contratti Specifici e/o con la conclusione del contratto anche a distanza, le presenti Condizioni Generali devono intendersi accettate dal Cliente con espressa rinuncia a qualsivoglia eccezione e devono intendersi valide ed efficaci se non espressamente derogate o modificate in sede di accettazione/conferma d’ordine e/o in sede di formazione dei Contratti Specifici.

1.5 Le presenti condizioni potranno essere aggiornate o modificate in qualsiasi momento a mezzo di pubblicazione del testo aggiornato sul sito web di Argenta ([www.ilgustocolsorriso.it](http://www.ilgustocolsorriso.it)) nell’apposita sezione.

1.6 I negozi stipulati da Argenta devono intendersi sempre conclusi presso la sede amministrativa di Argenta sita in Italia, via Milano 8/11 - 20068 Peschiera Borromeo.

1.7 Anche nel caso in cui trovasse applicazione il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, la possibilità della controparte contrattuale di esercitare il diritto di recesso è riconosciuta solo a favore dei cosiddetti Consumatori di cui alla definizione presente all’art. 2, lett. a), D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, con espressa esclusione di ogni Operatore Commerciale, di cui alla definizione presente all’art. 2, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, e pertanto il diritto di recesso previsto nella normativa richiamata non troverà applicazione con riferimento ai Contratti Specifici stipulati con tale ultima categoria di soggetti.

1.8 Qualora il Contratto Specifico sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto Specifico, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviare ad Argenta a mezzo pec o raccomandata a/r sempre che il Cliente non abbia richiesto l’installazione dei distributori automatici e/o semiautomatici o l’allestimento del Micromarket in un termine più breve, e l’installazione abbia già avuto luogo. In tale caso la comunicazione di recesso potrà avere efficacia solo se pervenuta ad Argenta prima dell’installazione e/o allestimento.

**2. ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO, DURATA E DISDETTA, REVISIONE CANONE O RECESSO PER RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DI FATTURATO.**

2.1 Il Contratto Specifico è da intendersi come proposta irrevocabile da parte del Cliente sino all’installazione dei distributori automatici e/o semiautomatici o all’allestimento del Micromarket presso l’area di pertinenza del Cliente oggetto del Contratto Specifico, nonché ogni ordine di acquisto, essendo espressamente riconosciuto ad Argenta il diritto di rifiutare e/o rinunciare all’esecuzione in qualsiasi momento antecedente alla predetta installazione. Pertanto l’accettazione da parte di Argenta deve ritenersi sussistere solamente con l’installazione dei distributori automatici e/o semiautomatici o con l’allestimento del Micromarket nelle aree individuate nel Contratto Specifico.

2.2 Il Contratto entrerà in vigore alla data concordata tra le Parti nel Contratto Specifico per la durata ivi convenuta, con previsione di tacito rinnovo per uguali periodi, di volta in volta, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi mediante pec o raccomandata a/r nel termine di preavviso di 180 giorni rispetto alla scadenza iniziale o rinnovatasi.

2.3 Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto (ma solo con riferimento alla/e sede/i interessate dall’inadempimento) mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a/r nel caso in cui si verifichino una o più delle seguenti circostanze:

- (a) se l’altra Parte si rende gravemente inadempiente rispetto ad una o più delle obbligazioni materiali previste a carico della stessa dal Contratto e non sia possibile porre rimedio a tale inadempimento o non abbia posto rimedio a tale inadempimento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte della Parte inadempiente di una diffida scritta in tal senso inviata dalla Parte adempiente; o
- (b) se l’altra Parte perde la sua piena capacità giuridica, o diventa insolvente e/o viene sottoposta a procedure concorsuali, liquidatorie, esecutive, di amministrazione controllata, o similari; o
- (c) a seguito del verificarsi di situazioni di Forza Maggiore, come previsto al seguente art. 18.

2.4 Se nel corso di uno qualsiasi dei semestri di durata del Contratto, Argenta dovesse riscontrare (i) un calo di fatturato superiore al 15% rispetto al semestre precedente e/o (ii) un calo di fatturato di più del 10% rispetto a metà del fatturato annuale stimato come eventualmente indicato all’interno del Contratto Specifico, Argenta si riserva il diritto, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Cliente con 30 (trenta) giorni di preavviso, alternativamente, di:

- (a) ridurre proporzionalmente il contributo / onere / commissione eventualmente riconosciuto a favore del Cliente per i costi di energia elettrica e/o acqua e per l’esclusiva riconosciuta; o
- (b) risolvere il Contratto, in tutto o, eventualmente, in parte con riferimento alle sole sedi in cui sia stato rilevato tale calo.

**3. ESCLUSIVA.**

3.1 Per l’intera durata del Contratto il Cliente riconoscerà ad Argenta l’esclusiva sul servizio affidato, con la conseguenza che il Cliente non potrà, durante la vigenza del Contratto, affidare a soggetti terzi altri incarichi finalizzati alla vendita o somministrazione di prodotti alimentari all’interno od in prossimità dei propri locali, né potrà allestire essa stessa, direttamente o tramite società controllate/controllanti o partecipate/partecipanti, detti servizi di vendita o somministrazione, compresa l’eventuale installazione di colonnine d’acqua a bocconi e/o collegate alla rete idrica, l’apertura di bar e/o spacci alimentari interni, senza la preventiva autorizzazione scritta di Argenta. La presente esclusiva deve intendersi vincolante sia per le sedi specificamente indicate nel Contratto Specifico, sia per tutti i locali e le sedi del Cliente, inclusi anche quelli ove il servizio non sia stato inizialmente attivato, inclusi quindi i locali di nuova apertura e quelli ove il Cliente eventualmente trasferisca la propria sede o proprie unità distaccate, sia in Italia che nelle ulteriori nazioni europee in cui il servizio possa essere reso da altre società del Gruppo di appartenenza di Argenta (Gruppo Selecta).

**4. REVISIONE DEI PREZZI E IVA.**

4.1 In qualsiasi momento durante la vigenza del Contratto, Argenta potrà aumentare i prezzi dei prodotti previa comunicazione scritta al Cliente, anche a mezzo di semplice e-mail, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni rispetto all’attuazione di tali aumenti, in ragione degli aumenti delle materie prime, del costo del lavoro, delle tasse applicabili e/o dei costi connessi con la fornitura del servizio.

4.2 In aggiunta a quanto sopra, all’inizio del secondo anno di durata contrattuale, e così anche per le annualità successive, i prezzi dei prodotti e gli eventuali ulteriori corrispettivi per il servizio concordati tra le Parti saranno rivisti in aumento, se applicabile, per riflettere le variazioni ISTAT rispetto all’annualità precedente.

4.3 I prezzi dei prodotti sono da intendersi Iva inclusa, fatta eccezione per le erogazioni dei distributori automatici che vengono corrisposte a consuntivo direttamente dal Cliente a seguito di fatturazione (e quindi non pagate direttamente dall’utenza presso il distributore automatico) e per le ulteriori forniture effettuate a favore del Cliente ed oggetto di specifica fatturazione, così come eventuali corrispettivi concordati per il servizio, che - salvo diversa specifica indicazione nei Contratti Specifici - devono intendersi Iva esclusa.

4.4 Con riferimento ai prezzi Iva inclusa, l’aliquota Iva applicata è quella di legge in vigore al momento della sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale dovessero verificarsi eventuali variazioni dell’aliquota Iva applicabile di legge, i prezzi Iva Inclusa indicati subiranno una proporzionale variazione per consentire l’applicazione di tale nuova

- aliquota, in armonia con quanto disposto dall'art. 18 d.p.r. 633/1972 in tema di diritto di rivalsa.
- 4.5 Con riferimento alle somministrazioni effettuate a mezzo distributori automatici e/o semiautomatici si applica, nelle aree ivi indicate, la previsione di cui **al numero 121 della Parte III** della Tabella A del DPR 26 ottobre 1972 n.633 (decreto IVA), in quanto il Cliente dichiara e garantisce che i prodotti saranno somministrati in favore dell'utenza dello stesso qualificabile come consumatore finale dei prodotti ai sensi delle disposizioni di legge in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
- 4.6 Qualora il Cliente dovesse modificare tale dichiarazione e non dovesse essere rivestita tale qualifica dall'acquirente resta inteso che i prezzi dei prodotti dovranno essere rivisti a fronte dell'applicazione dell'aliquota d'imposta ordinariamente prevista per ciascun prodotto alla luce anche della specifica modalità di vendita o somministrazione). E' responsabilità del Cliente dare immediata comunicazione ad Argenta in caso non sia più attuabile la qualificazione quale consumatore finale.
- 4.7 L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta è diretta conseguenza della dichiarazione rilasciata dal Cliente, il quale pertanto terrà indenne e manlevata Argenta da qualsivoglia conseguenza e/o danno che possano derivare dalla errata applicazione di detta aliquota, ivi comprese sanzioni e/o multe e/o ammende comminate dalle competenti Autorità e/o Organismi all'uopo preposti.
5. **ACCESSO PRESSO LE SEDI DEI CLIENTI, RIFORNIMENTI E CONSEGNE.**
- 5.1 Per quei Servizi per cui è necessario l'accesso da parte del personale di Argenta o da parte dei subappaltatori dalla stessa incaricati presso le sedi del Cliente, quest'ultimo è tenuto a garantire agli stessi l'accesso a fronte di ragionevole richiesta al fine di poter dare adempimento alle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.
- 5.2 La periodicità dei rifornimenti dei distributori automatici e gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da effettuarsi sui distributori stessi saranno determinati insindacabilmente da Argenta, in base alle riscontrate esigenze del Cliente avendo altresì riguardo all'economicità del servizio erogato. Pertanto, qualora uno o più distributori dovessero restare vuoti e/o privo di uno o più prodotti (anche tutti) e/o fermi causa guasto tecnico questo non potrà essere causa di recesso da parte del Cliente.
- 5.3 Con riferimento alle forniture da consegnare al Cliente, I tempi di consegna saranno indicati da Argenta nella Conferma d'Ordine. Gli stessi avranno comunque solo valore indicativo, non vincolante: Argenta si riserva, in ogni caso, il diritto di modificare i termini di consegna, a proprio insindacabile giudizio, dandone però tempestiva comunicazione al Cliente. Argenta non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni, di qualunque natura, imputabili a ritardo di consegna e/o di rifornimento, riservandosi il diritto di accettare l'ordine solo all'atto della emissione della fattura ovvero all'atto della consegna dei relativi prodotti. Alla consegna dei prodotti forniti, l'acquirente deve controllarli ed ispezionarli, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge applicabili, secondo la vigente normativa.
6. **SPOSTAMENTO DELLE ATTREZZATURE.**
- 6.1 Il Cliente ha la facoltà di ricollocare all'interno di aree diverse delle proprie sedi i distributori automatici e/o semiautomatici e/o le attrezzature e gli arredi che compongono il Micromarket chiedendo ad Argenta di effettuare gli spostamenti necessari mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni. Gli spostamenti richiesti dal Cliente potranno essere effettuati solo da Argenta a tutela dell'integrità dei beni di proprietà di quest'ultima e dell'esecuzione a regola d'arte del relativo spostamento.
7. **RITIRO DELLE ATTREZZATURE.**
- 7.1 Argenta ha la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, i distributori automatici e/o semiautomatici e/o le attrezzature e gli arredi che compongono il Micromarket nel caso in cui a propria discrezione il servizio presso il Cliente dovesse risultare antieconomico con riferimento ad una o più sedi di quest'ultimo.
8. **SUBAPPALTO.**
- 8.1 Argenta avrà il diritto di subappaltare a terzi in tutto o in parte l'esecuzione del servizio, rimanendo, tuttavia, unica responsabile nei confronti del Cliente per l'esecuzione del servizio stesso.
9. **MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.**
- 9.1 Salvi i pagamenti effettuati direttamente dall'Utenza presso i distributori automatici secondo tutte le possibili modalità accettate (monete, contante, app, chiavi elettroniche pre-caricate, ecc.), nonché presso le casse automatizzate dei Micromarket attraverso la creazione di un apposito "borsellino elettronico", i pagamenti dovranno avvenire secondo le modalità specificamente indicate nei Contratti Specifici.
- 9.2 Nel caso in cui dovesse deteriorarsi l'affidabilità creditizia del Cliente ad insindacabile giudizio di Argenta, quest'ultima potrà unilateralmente modificare le modalità e/o i termini di pagamento convenuti con il Cliente, inviando allo stesso comunicazione scritta contenente le nuove modalità ed i nuovi termini di pagamento con un preavviso di 7 (sette) giorni rispetto alla relativa attuazione.
- 9.3 Tutti i pagamenti dovuti dal Cliente ad Argenta in forza del Contratto dovranno essere eseguiti a 30 (trenta) giorni data fattura, salvo non sia diversamente previsto nel relativo Contratto Specifico.
- 9.4 Tutti i pagamenti dovuti da Argenta al Cliente in forza del Contratto dovranno essere eseguiti a 90 (novanta) giorni data fattura, salvo non sia diversamente previsto nel relativo Contratto Specifico.
- 9.5 Le fatture commerciali non contestate entro 8 (otto) giorni dal loro ricevimento si intendono definitivamente accettate dal Cliente. Nel caso di ritardo nel pagamento del prezzo, decorreranno immediatamente gli interessi di mora al tasso identificato per legge, senza necessità di intimazione e/o di messa in mora da parte di Argenta.
10. **CESSIONE DEL CONTRATTO.**
- 10.1 Il Cliente non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto senza il previo consenso scritto di Argenta. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui il Cliente dovesse cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto, è espressamente convenuto che questo rimarrà solidalmente responsabile con il soggetto cessionario.
- 10.2 Argenta potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto inviando comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
11. **DIVIETO DI COMPENSAZIONE.**
- 11.1 Il Cliente non potrà effettuare alcuna compensazione tra debiti e crediti rispetto a qualsivoglia obbligazione di pagamento dovuta in forza del Contratto senza il preventivo consenso scritto di Argenta.
- 11.2 Argenta potrà effettuare la compensazione tra debiti e crediti nei confronti del Cliente purché gli importi siano liquidi ed esigibili.
12. **RISERVATEZZA.**
- 12.1 Nel corso della durata del Contratto, il Cliente potrà eventualmente avere accesso ad informazioni confidenziali e riservate di proprietà di Argenta (le "Informazioni Confidenziali"). Il Cliente si impegna a mantenere tali informazioni confidenziali strettamente riservate, sia che le stesse siano state comunicate oralmente o per iscritto, e a non condividere con qualsivoglia terzo le stesse. Il Cliente in particolare assume l'impegno, in assenza di un'autorizzazione scritta di Argenta, di:
- 12.1.1 non diffondere e non comunicare a nessuno Informazioni Confidenziali relative ad Argenta ed impiegare ogni attenzione e cautela affinché ciò non avvenga (fatte salve le eccezioni precedentemente indicate);
- 12.1.2 non utilizzare alcuna di tali Informazioni Confidenziali in modo che possa o appaia in grado di danneggiare, direttamente o indirettamente, Argenta;
- 12.1.3 utilizzare tali Informazioni Confidenziali solo ed esclusivamente nell'ambito del Contratto;
- 12.1.4 non copiare o riprodurre in alcun modo o con qualsiasi mezzo, documenti che contengano o si riferiscano ad Informazioni Confidenziali di Argenta;
- 12.1.5 restituire immediatamente ad Argenta qualsiasi supporto contenente le Informazioni Confidenziali in caso di risoluzione del Contratto con Argenta o in caso di semplice richiesta in tal senso da parte di quest'ultima, fatta salva l'ipotesi in cui il Cliente sia tenuto a conservare alcuni dati e/o informazioni a causa della necessità di osservare obblighi di legge.
- Sono escluse dalla definizione di "Informazioni Confidenziali" tutte le informazioni che il Cliente possa dimostrare:
- a) essere di dominio pubblico al momento del loro ricevimento e/o della sottoscrizione del presente accordo di riservatezza, o essere divenute di dominio pubblico in data successiva per cause indipendenti da propria colpa e senza violazione degli obblighi del Cliente ai sensi del presente impegno di riservatezza;
- b) essere state rese note dal Cliente a terzi dietro preventiva autorizzazione scritta da parte di Argenta e in ottemperanza ad eventuali limitazioni imposte da quest'ultima;
- c) essere state rivelate dal Cliente in adempimento a obblighi di legge o regolamentari o in forza del provvedimento di una pubblica autorità, previa comunicazione scritta ad Argenta della suddetta rivelazione, nella misura in cui tale comunicazione sia permessa dalla normativa applicabile e concretamente praticabile nelle attuali circostanze.
- 12.2 E' espressamente prevista la facoltà in favore Argenta di rivelare i contenuti del Contratto e/o le informazioni relative al Cliente a favore di banche, società di leasing e/o factoring, e /o altre società operanti in ambito bancario e/o finanziario al fine di valutare ed eventualmente concludere contratti bancari e/o finanziari di qualsivoglia tipologia, impegnandosi tuttavia a richiedere a tali terzi ai quali dovesse eventualmente fornire tali informazioni afferenti al Cliente la sottoscrizione di uno specifico impegno di riservatezza.
- 12.3 Le obbligazioni presenti in questo articolo sopravvivranno alla risoluzione del Contratto per qualsivoglia causa intervenuta.
13. **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'.**
- 13.1 Né Argenta, né i propri funzionari, consiglieri, direttori, dirigenti, direttori, azionisti, partner, membri, dipendenti, agenti, rappresentanti e affiliati (di seguito, le "Parti Correlate") sarà responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi perdita, responsabilità, danno o spesa derivante da o in connessione con la prestazione di qualsiasi Servizio contemplato dal Contratto, a meno che tale perdita, responsabilità, danno o spesa sia diretta conseguenza del comportamento doloso di tale soggetto.
- 13.2 In nessun caso Argenta o alcuna delle sue Parti Correlate sarà responsabile nei confronti del Cliente per danni speciali, indiretti, punitivi o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo, perdita di profitti o perdita di affari.
- 13.3 In nessun caso la responsabilità di Argenta e delle Parti Correlate supererà, complessivamente, il prezzo pagato dal Cliente per i prodotti e/o per il servizio erogato.
- 13.4 Argenta non è responsabile per la qualità dei prodotti confezionati somministrati e/o venduti, limitandosi a garantire il rispetto delle modalità di conservazione indicate dai singoli produttori nell'ambito delle sue procedure di trasporto e stoccaggio. Allo stesso modo, Argenta non è responsabile per eventuali vizi collegati ai distributori automatici e/o semiautomatici e/o ai macchinari e agli arredi utilizzati per l'allestimento del

- Micromarket, la cui responsabilità è da rinvenirsi in capo al produttore, limitandosi a garantirne la corretta manutenzione e l'utilizzo di parti di ricambio, ove necessario, conformi.
- 13.5 Le limitazioni di cui al presente articolo 13 sopravvivranno alla risoluzione del Contratto per qualsivoglia causa intervenuta.
- 14. RECLAMI E OBBLIGO DI GARANZIA.**
- 14.1 Eventuali reclami relativi al Servizio e/o ai prodotti consegnati dovranno pervenire ad Argenta a mezzo e-mail ([servizioclienti@gruppoargenta.it](mailto:servizioclienti@gruppoargenta.it)), pec e/o raccomandata a/r entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta erogazione del servizio, dall'intervenuto disservizio e/o dalla data di consegna dei prodotti. Resta inteso che la garanzia di Argenta è solo sussidiaria rispetto a quella dei produttori dei prodotti erogati nonché a quella dei fabbricanti dei distributori automatici, semiautomatici, macchinari, frigoriferi, dispenser, mobiletti, ecc. La garanzia fornita da Argenta copre esclusivamente e la conservazione conformemente alle rispettive specifiche dei prodotti preconfezionati inseriti e/o da inserire nei distributori, nonché il trasporto, le operazioni di installazione e disinstallazione delle attrezzature e dei macchinari. Argenta pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per:
- 14.1.1 vizi relativi ai prodotti connessi al confezionamento e/o alle proprietà organolettiche dei prodotti di terzi venduti e/o somministrati per l'erogazione del servizio,
- 14.1.2 vizi relativi ai distributori automatici, semiautomatici, macchinari, casse automatiche, frigoriferi, dispenser, mobiletti, e ogni altro arredo e/o macchinario utilizzato per l'erogazione del servizio (di seguito, l'"**Attrezzatura**") prodotto da terzi, nonché relativi a qualsivoglia sistema di pagamento, comprese l'applicazione per smartphone e il sistema di riconoscimento e pagamento utilizzato per il servizio Micromarket.
- 14.2 La garanzia, inoltre, non trova mai applicazione in caso di: a) guasti provocati da dolo/negligenza/incuria da parte del Cliente e/o dai suoi aventi e/o danti causa, compresa l'utenza tutta autorizzata dal Cliente; b) guasti causati da interventi/manomissioni o spostamenti non autorizzati da Argenta ed effettuati dal Cliente e/o dai suoi aventi e/o danti causa; c) guasti conseguenti a collegamenti dei distributori e/o dei macchinari a tensioni diverse da quelle indicate (220V); d) guasti causati da sbalzi nella rete cui i distributori e/o altri macchinari è collegato (220V, 1 bar), v) guasti causati da scariche induttive/elettrostatiche o scariche provocate da fulmini o altri fenomeni esterni.
- 15. OBBLIGHI DEL CLIENTE.**
- 15.1 Il Cliente deve rispettare i seguenti obblighi per la Durata del Contratto:
- 15.1.1 preparare a proprie spese ciascuna sede ai fini dell'installazione dei distributori automatici e/o semiautomatici e/o dell'allestimento del Micromarket secondo le specifiche ragionevolmente richieste da Argenta garantendo:
- a) connessioni alla rete elettrica e/o alla rete Internet adeguate entro 1 metro dalle relative Attrezzature come previste dal relativo Contratto Specifico;
- b) idonei collegamenti idraulici o di drenaggio entro 1 metro dalle relative Attrezzature come previste dal relativo Contratto Specifico, e conseguente fornitura di acqua potabile.
- 15.1.2 garantire ragionevole accesso alle Attrezzature per consentire ad Argenta di svolgere i servizi di cui al Contratto;
- 15.1.3 garantire la pulizia e la sanificazione, nonché gli interventi di derattizzazione e disinfestanti, nelle aree in cui sono installati i distributori automatici e/o semiautomatici e/o nelle aree in cui è allestito il Micromarket;
- 15.1.4 pagare i corrispettivi relativi ai prodotti oggetto di furto e/o di differenza inventariale rispetto ai prodotti inseriti all'interno dei distributori automatici e/o all'interno delle aree allestite per il servizio Micromarket.
- 15.2 Ai sensi dell'art. 1804 codice civile, durante il periodo di validità del Contratto, il Cliente è tenuto a custodire l'Attrezzatura con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Cliente può utilizzare l'Attrezzatura solo per l'uso determinato dal Contratto o dalla natura della cosa.
- 15.3 Se il Cliente non adempie ai suddetti obblighi, Argenta può richiedere la restituzione immediata dell'Attrezzatura, fatto salvo qualsiasi altro rimedio ed il diritto di Argenta al risarcimento del danno eventualmente subito.
- 16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY.**
- 16.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali eventualmente scambiati nel corso del Contratto saranno raccolti e trattati ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) GDPR 2016/679 (di seguito, il "**Regolamento**") e del D. Lgs. 196/2003 come s.m.i. dal D.Lgs. 101/2018. Argenta dichiara di adottare misure di sicurezza idonee ed adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento. L'Informativa completa in materia di trattamento dei dati è disponibile sul sito internet di Argenta ([www.ilgustocolsorriso.it](http://www.ilgustocolsorriso.it)) e viene altresì allegata ai singoli Contratti Specifici. Qualora le finalità del trattamento vadano oltre le finalità di fornitura dei prodotti e dei servizi connessi alla sottoscrizione del Contratto, Argenta sarà tenuta a rilasciare opportuna e specifica informativa per la raccolta dei consensi necessari alle eventuali finalità ulteriori. In ogni momento il Soggetto Interessato esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una mail all'indirizzo [gdpr@gruppoargenta.it](mailto:gdpr@gruppoargenta.it) oppure contattando il servizio Clienti di Argenta. Inoltre il Soggetto Interessato avrà diritto: a) in qualunque momento, di chiedere ad Argenta, Titolare del Trattamento dei Dati, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la
- limitazione del trattamento; b) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) (consenso) e art. 9, paragrafo 2, lettera a) (consenso per singola finalità dati particolari); c) di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per specifiche ulteriori finalità.
- 17. MODELLO EX D. LGS. 231/2001 E NORMATIVA ANTICORRUZIONE.**
- 17.1 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 231/2001, contenente anche il Codice Etico, adottato da Argenta in riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti (rinvenibile sul sito: <https://ilgustocolsorriso.it/MODELLO-231.pdf>), e di rispettarne i principi e le obbligazioni ivi indicate in quanto applicabili al Cliente ed alle proprie Parti Correlate interessate dal Contratto. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, le Parti dichiarano reciprocamente di aver impartito e attuato disposizioni alle proprie Parti Correlate finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal D. Lgs. n. 231/2001. Le Parti si obbligano reciprocamente l'una nei confronti dell'altra a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata del Contratto.
- 17.2 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del documento "Selecta - Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy" adottato da Argenta, in linea con le direttive del Gruppo societario di appartenenza (rinvenibile sul sito: <https://ilgustocolsorriso.it/Privacy/gdpr/Anti-Bribery%20and%20Corruption%20Policy.pdf>), e di rispettarne i principi e le obbligazioni ivi indicate in quanto applicabili al Cliente ed alle proprie Parti Correlate interessate dal Contratto.
- 17.3 In caso di inadempimento da parte del Cliente rispetto alle previsioni di cui ai precedenti punti 17.1 e 17.2, Argenta avrà la facoltà di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. mediante invio di comunicazione scritta alla parte inadempiente mediante lettera raccomandata a.r. o pec., fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito.
- 18. FORZA MAGGIORE.**
- 18.1 Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, il concetto di forza maggiore include ogni fatto, imprevedibile ed imprevedibile oppure inevitabile e comunque al di fuori della sfera di controllo di Argenta, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che determini il mancato totale o parziale adempimento degli obblighi nascenti in capo alla stessa dal Contratto. Al verificarsi di un evento classificabile come Forza Maggiore Argenta provvederà ad informare il Cliente per iscritto e si adopererà per fare quanto in suo potere per la risoluzione di tale evento.
- 18.2 Senza pregiudizio per quanto previsto dalle altre previsioni del Contratto, se l'evento di Forza Maggiore persiste per più di 90 (novanta) giorni impedendo ad Argenta di fornire il servizio presso una o più sedi del Cliente, il Cliente potrà risolvere il Contratto con riferimento specifico solo alla/e sede/i interessata/e.
- 19. DISPOSIZIONI GENERALI.**
- 19.1 Le Parti riconoscono che si aspettano che eventuali controversie vengano risolte tra loro in buona fede. Nel caso in cui non si riesca ad addivenire ad una composizione bonaria della controversia, le Parti riconoscono che tutte le controversie derivanti da o in connessione con il Contratto, la sua esecuzioni, interpretazione, e/o risoluzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, laddove non sia previsto un diverso foro obbligatorio per legge.
- 19.2 Il Contratto sostituisce tutti gli accordi precedenti, scritti o orali, tra le Parti in merito al medesimo oggetto e costituisce una dichiarazione completa ed esclusiva del termine dell'accordo tra le Parti in relazione all'oggetto. Le Parti riconoscono di aver concordato e negoziato in buona fede i termini e le condizioni del Contratto.
- 19.3 Se una qualsiasi disposizione del Contratto o la sua applicazione a qualsiasi specifica persona o circostanza deve, in qualsiasi misura, essere invalida o inapplicabile, le restanti disposizioni del Contratto e l'applicazione anche di tale disposizione a persone o circostanze diverse da quelle per le quali è ritenuto invalido o inapplicabile, non saranno influenzate da tale esclusione continueranno ad essere valide, efficaci e vincolanti nella misura massima consentita dalla legge.
- 19.4 Le disposizioni del Contratto hanno lo scopo di vincolare le Parti l'una con l'altra e non sono intese e non creano diritti a favore di terzi o conferiscono a terzi alcun beneficio, diritto o rimedio.
- 19.5 Il Contratto non può essere integrato e/o modificato se non per accordo scritto firmato da entrambe le Parti.
- 19.6 Tutti i diritti d'autore, marchi, segreti commerciali, know-how e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale registrato o non registrato appartenente al Cliente o ad Argenta prima di stipulare il Contratto rimarranno rispettivamente di proprietà del Cliente o di Argenta. Le Parti convengono che qualsiasi diritto di proprietà intellettuale eventualmente creato ai sensi del presente Contratto rimarrà di proprietà di Argenta.
- 20. LEGGE APPLICABILE.**
- 20.1 Il presente Contratto dovrà essere governato ed interpretato secondo la legge italiana.
- 21. GERARCHIA DELLE FONTI.**
- 21.1 In caso di contrasto tra le previsioni delle Condizioni Generali e le previsioni contenute nel Contratto Specifico, prevarranno le previsioni contenute nel Contratto Specifico.